



3 Dicembre 2019

L'avvocato nel rapporto con i media, l'informazione e pubblicità

Giorgio Treglia



Un principio generale

Le norme applicabili:

Legge 31 dicembre 2012, n. 247

«Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»

Codice deontologico forense

(approvato dal CNF il 31.1.2014, G.U. n. 241 del 16.10.2014)



La comunicazione

La comunicazione riguarda sia l'ambito quotidiano, sia l'ambito pubblicitario e delle pubbliche relazioni: in ciascuno di questi ambiti la comunicazione ha diverse finalità.

Il momento comunicativo nell'ambito di un processo: prima, dopo, durante.

Il concetto di comunicazione comporta la presenza di un'interazione tra soggetti diversi: si tratta in altri termini di un'attività che presuppone un certo grado di cooperazione.



L'avvocato e la comunicazione verso l'esterno

L'Avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e assistenza stragiudiziale (art. 6 L. 247/2012)

Ovvero: sempre!



La violazione del segreto professionale

Il segreto professionale è tutelato penalmente dall'art 622 c.p. che punisce «chiunque», avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento.

Necessità di querela.

Il segreto è una componente dell'attività professionale

E' un diritto ed una difesa per la parte assistita ed è un fondamento dell'attività dell'avvocato

Vi si può derogare laddove ciò sia necessario nell'ambito dell'attività di difesa

I principi sul segreto si applicano anche ai praticanti avvocati



Segreto e mandato

Il segreto professionale dell'avvocato vale solo ed esclusivamente con riferimento alle circostanze di fatto apprese nell'esercizio della propria attività professionale ed inerenti al mandato ricevuto (Cass. S.U. 25/09/2017, n. 22253)



Riservatezza

Il concetto di riservatezza è un modo di escludere la conoscenza di un particolare aspetto della persona.

Il segreto, diversamente coinvolge tutti gli atti compiuti ed i comportamenti posti in essere



I rapporti con gli organi di informazione

Il contenuto dell'art. 57 del Codice Deontologico Forense (CDF)

L'avvocato «non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa».

Obbligatorio l'anonimato dei minori

La violazione di quanto sopra può portare alla sospensione da 2 a 6 mesi



La ricerca del contatto con i media

Per Cons. Naz. Forense 28.12.2005, n. 233 è rilevante deontologicamente il comportamento dell'avvocato che cerchi continui contatti con i mass media, al solo fine di ottenere una pubblicità personale anche anticipando notizie sulle scelte difensive, su opinioni in relazione a provvedimenti giudiziari, con sue foto davanti al computer, con dichiarazioni autoreferenziali



I contenuti dell'art. 18 del CDF

L'art. 18 del Codice Deontologico Forense prevede che nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte da segreto di indagine

Deve essere assicurato l'anonimato dei minori.



Equilibrio e misura

Un avvocato è stato sottoposto a procedimento disciplinare per non aver tenuto nei rapporti con la stampa i criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste, ponendo in essere atteggiamenti concorrenziali con i colleghi, perseguendo in tal modo fini pubblicitari mediante contributi diretti ed indiretti tramite rilascio di dichiarazioni ad articolo di stampa, spendendo talora il nome dei clienti, intrattenendo rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale, enfatizzando in tal modo le proprie prestazioni professionali ed i relativi successi, violando in tal modo reiteratamente l'art. 18 CDF (Cass. S.U. 22.11.2006, n. 24846)



La rilevanza disciplinare

Attenzione: i principi di deontologia, contenuti nel CDF, hanno portata generale.

Dunque i doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza rispondono alla tutela del pubblico interesse al corretto esercizio della professione.

L'art. 3, co. 2 della L. 247/12 è infatti una norma di chiusura intesa ad individuare proprio le norme che abbiano rilevanza disciplinare (Cass. S.U 30.3.2018, n. 8038)



Le interviste con i media

Una particolare attenzione va posta al caso che l'avvocato rilasci interviste di vario genere e tipo.

In linea generale sarebbe opportuno rimanere lontano da giornali e televisione

Tuttavia è noto che alcuni casi possano avere rilevanza mediatica importante.

Sarà l'avvocato a decidere cosa e come dire in relazione ai principi che abbiamo appena visto



... segue

E' stato, in tale ottica, precisato che la propalazione di notizie attinenti una controversia lede l'interesse delle parti alla non pubblicizzazione della vicenda giudiziaria che le riguarda.

In particolare è illecito il comportamento dell'avvocato che comunica alla stampa un proprio atto relativo all'oggetto del giudizio.



Ancora sull'art. 3, II co. L. 247/2012

Sussiste l'illeceità della condotta posta in essere da un avvocato, consistita nell'aver minacciato un collega di denuncia penale, ove non gli avesse rivelato delle informazioni coperte da segreto professionale (Cass. S.U. 30.3.2018, n. 8038)



L'uso dei social media

I principi generali visti nella Legge e nel CDF si applicano indistintamente anche con riguardo all'uso di social media (internet in genere, Facebook, Instagram, Twitter, ecc.)

Attenzione all'immediatezza della comunicazione ed al fatto che, detti sistemi, raggiungono una pluralità di persone, anche non interessate all'argomento trattato



Avvocato e datore di lavoro

Gli scambi tra avvocato, che lavora all'interno di un'azienda e la stessa impresa, non sono coperti dal segreto nelle comunicazioni riservate agli avvocati indipendenti. Tenendo conto della dipendenza economica e del legame con il datore di lavoro, il legale di un'azienda non può essere considerato come il libero professionista, che collabora nell'amministrazione della giustizia, proprio a causa della mancanza di indipendenza professionale dell'avvocato aziendale. (Corte Giust. UE – Grande sezione – 14.9.2010, n. 550)



Avvocato ed altri professionisti

Le tematiche inerenti il segreto potrebbero non valere nei confronti di altri liberi professionisti: in altre parole il segreto professionale può costituire un obbligo da parte di altri professionisti ove la legge di riferimento o il codice deontologico lo preveda.



Centro Studi Borgogna

Via Borgogna, 5 - 20122 Milano
www.centrostudiborgogna.it



TEL.: +39 02 3664 2658

M.: info@centrostudiborgogna.it